



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica**

Regione Marche  
Azienda Sanitaria Unica Regionale  
ADD: Registro ASUR AREA VASTA 5 - ASCC

0080410 | 27/09/2022  
ASURAV5 | DIPREV | P

San Benedetto del Tronto, 26/09/2022

Comune di Offida (AP)  
suap@pec.comune.offida.ap.it

Provincia Ascoli Piceno  
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Ditta SO.CA.DA. S.r.l. Impianto ubicato nel Comune di Offida (AP) in C.da Tesino, 68.  
Art. 208 D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi R13-R5 - Modifica sostanziale. Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Rif. Prot. SUAP Comune di Offida n. 9642 del 15/09/2022. Osservazioni.

In riferimento alla nota in oggetto e richiamato il contributo istruttorio di questo Servizio (prot. ASUR AV5 n. 44113 del 24/05/2022) si comunica quanto segue.

A pag. 2 del documento "Relazione Integrativa a seguito della Conferenza dei Servizi del 02/08/2022", allegato alla nota in oggetto, il proponente dichiara che *il recettore più vicino dista circa 185 mt e che non si afferma in nessun punto della documentazione che il recettore si trova a 200 mt di distanza come asserito da ASUR*. In merito, si rappresenta che, relativamente al recettore più vicino, a pag. 28 del documento "Quadro di Riferimento Ambientale Atmosfera n. VIA\_REL\_02 di maggio 2022 - cap. 5.2", è testualmente riportato: *"il recettore sensibile (abitazione civile) più vicino è posto a circa 250 metri"*.

A pag. 3 della medesima Relazione Integrativa è riportata un'immagine estratta da Google Earth dalla quale si deduce chiaramente che la distanza dal recettore ivi misurata (circa 185 mt) è maggiore rispetto a quella misurata al confine dell'impianto.

Fatte salve le valutazioni tecnico ambientali, comprese le valutazioni sul rispetto dei limiti normativi, si ribadisce, comunque, che, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia già attivo ed autorizzato, l'attività in oggetto è considerata *insalubre di prima classe* ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 ("Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TT.UU.LL.SS." approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934). La prima classe comprende quegli impianti che devono essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni. Ai sensi del comma 5 dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934, *"una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato"*.

Distinti saluti.

Il Medico Dirigente  
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. *Gregorio Carnesale*



Il Medico Direttore  
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. *Claudio Angelini*